SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1530)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1985

Modificazioni della disciplina della cancellazione di ufficio dai pubblici registri dei veicoli per i quali non è stata pagata la tassa automobilistica nonchè modificazione del termine per il recupero della stessa tassa da parte dell'Amministrazione o per i rimborsi in favore dei contribuenti

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1983, le tasse di cui alle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463 (le cosiddette tasse di circolazione), sono dovute per effetto della iscrizione dei veicoli e degli autoscafi nei pubblici registri. In tal modo è stato variato il presupposto della tassazione e alla stregua di esso si è configurata la possibilità di realizzare nuove procedure di accertamento basate su riscontri automatizzati delle risultanze dei pubblici registri.

Ovviamente l'avvio di tali riscontri esige il preventivo aggiornamento delle risultanze dei registri stessi al fine di eliminare le iscrizioni relative sia ai veicoli per i quali gli interessati ne abbiano richiesto la cancellazione sia a quelli per i quali si presume che sussistano i motivi per la cancellazione d'ufficio, in quanto nessun pagamento della tassa di circolazione è stato effettuato per i periodi fissi degli anni successivi al 1977.

Mentre la fase relativa alla cancellazione a richiesta di parte è ormai esaurita, quella d'ufficio — disciplinata anche con il decreto ministeriale 26 aprile 1983 — è ancora in

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

corso e, durante il suo svolgimento, ha consentito alcuni rilievi significativi.

In primo luogo va precisato che la procedura di cancellazione d'ufficio trova la sua *ratio* nell'esigenza di eliminare tutte quelle iscrizioni che (essendo riferibili a veicoli per i quali non è stato effettuato alcun pagamento di tassa di circolazione per i periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 e non essendo stata corrisposta neppure la tassa dovuta per il 1983) non sono idonee a rappresentare una reale situazione di fatto così che le relative procedure di accertamento costituirebbero un inutile e dispendioso tentativo di recupero del tributo.

In secondo luogo va osservato che la cancellazione d'ufficio è stata prevista dal legislatore come un rimedio alla presunta difformità tra le risultanze documentali e le reali situazioni di fatto, tanto che in sede regolamentare è stato correttamente stabilito che « gli interessati possono opporsi alla cancellazione producendo motivata e documentata istanza ».

Alla stregua di questi rilievi va ora osservato che dalle elaborazioni effettuate risulta che i veicoli soggetti alla cancellazione d'ufficio sono circa 7.500.000, mentre per altri circa 800.000 veicoli non è possibile fare ricorso alla procedura di cancellazione — pur non essendo attribuibile ad essi alcun versamento relativo a periodi fissi dell'anno 1983 — in quanto per gli stessi risulta effettuato un versamento negli anni 1978 e 1979, anche se, in non pochi casi, tali versamenti risultano errati quanto alla indicazione della targa del veicolo, così che la loro attribuzione risulta estremamente difficoltosa.

Il disegno di legge in rassegna mira a:

a) consentire la cancellazione d'ufficio anche dei veicoli per i quali è stato effettuato il pagamento della tassa di circolazione per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 e 1979, se per gli stessi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983;

b) consentire agli interessati di proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio quando ritengono che non sussistano le ragioni previste dalla legge;

c) consentire agli interessati (che lo desiderino) di chiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio, previo pagamento delle tasse automobilistiche dovute dal 1° gennaio 1983 (in relazione al veicolo del quale si chiede che venga tenuta ferma l'iscrizione) oltre ovviamente alle penalità ed agli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29;

d) consentire agli interessati di notiziare l'Amministrazione che essi sono intestatari di veicoli che, pur sussistendo i presupposti per la cancellazione d'ufficio, non sono compresi negli elenchi appositamente predisposti.

Va ricordato infatti che gli uffici, prima di procedere alla cancellazione d'ufficio, compilano per ciascuna provincia l'elenco dei veicoli che risultano dagli atti soggetti a cancellazione. Tali elenchi sono esposti al pubblico e la loro pubblicazione consente un idoneo grado di pubblicità per l'esercizio delle facoltà descritte alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

Nel suo complesso la disciplina sopra illustrata tende quindi a realizzare la cancellazione di iscrizioni che si presentano non conformi alla reale situazione del parco « esistente » nel quadro di una partecipazione attenta dei soggetti interessati o ad opporsi o a richiedere che non si dia luogo alla cancellazione oppure ad invocare essi stessi tale cancellazione.

L'effetto del provvedimento sarà indirettamente quello di polarizzare l'attività degli uffici sulle operazioni di recupero per i tributi dovuti a partire dal 1° gennaio 1983 che ad oggi sono stimabili in non meno di 3.500.000 operazioni. Si tratta, come è agevole comprendere, di un numero non indifferente di procedure che impegneranno l'Amministrazione con altrettante notifiche da effettuarsi entro il 31 dicembre 1985.

Va ora precisato infine che tale termine è conseguente al principio secondo cui l'azione dell'Amministrazione per il recupero delle tasse (automobilistiche) e delle rela-

tive penalità si prescrive nel termine del secondo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Si tratta di un termine eccezionalmente breve e del tutto inadeguato anche perchè la vigente convenzione fra Automobile Club d'Italia e Ministero delle finanze prevede che gli adempimenti tecnici necessari per l'acquisizione ed il controllo dei versamenti delle tasse automobilistiche vengano eseguiti entro dodici mesi dalla ricezione dei documenti trasmessi dagli uffici esattori.

Sembra pertanto opportuno, con il disegno di legge in rassegna, elevare anche il termine di cui sopra stabilendo un termine triennale qual è previsto in genere in materia di imposte indirette e di altre tasse sugli affari. Tale elevazione garantirà, insieme alle altre disposizioni recate dal presente disegno di legge, l'espletamento agevole delle procedure di accertamento e di controllo sulle aree di evasione delle tasse automobilistiche: la fissazione di un identico termine più ampio (triennale) dovrà essere stabilito, per ragioni obiettive di equità, anche a favore del contribuente per quanto attiene al rimborso di tasse automobilistiche indebitamente corrisposte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma cinquantunesimo è sostituito dal seguente:

« L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. »;

il comma cinquantaquattresimo è sostituito dal seguente:

« Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per i periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o è stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri è effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983. »;

il comma cinquantaseiesimo è sostituito dal seguente:

« Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono al-

tresì richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1° gennaio 1983, delle penalità e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione d'ufficio ai sensi del precedente cinquantaquattresimo comma. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.